



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO



Prot. 4684

Milano, 26 maggio 2014

AI PRESIDENTI DI TUTTI GLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
AL RESPONSABILE DELLA TENUTA DEL RUOLO DEI PERITI DELLA CAMERA DI COMMERCIO
MILANO

e, p. c.

AL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

AI PRESIDENTI E AI RESPONSABILI DI CANCELLERIA DELLE SEZIONI CIVILI

SEDE

Oggetto: Consulenti Tecnici e Delegati dal Giudice - obbligatorietà dal **30 giugno 2014** del deposito telematico di tutti gli atti inerenti le attività in ambito civile. Censimento degli indirizzi PEC.

L'art 16 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 introdotto dalla legge di stabilità per il 2013, sancisce l'**obbligatorietà dal 30 giugno 2014 del deposito telematico degli atti processuali civili**. Il sistema del settore civile per le esecuzioni e i fallimenti, SIECIC, è già aggiornato per consentire detto deposito, mentre quello per i procedimenti contenziosi e non, SICID, lo sarà con la fine del corrente mese.

L'obbligo comprende il deposito degli atti e dei documenti da parte:

1. dei difensori già costituiti;
2. del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario;
3. dei soggetti nominati o delegati dal Giudice.

A partire dal 30/06/2014 anche i Consulenti Tecnici e i professionisti delegati avranno, perciò, l'obbligo di depositare telematicamente tutti gli atti inerenti le proprie attività.

Tale obbligo di prossima entrata in vigore **si affianca a quello previsto in tema di comunicazione dei biglietti e delle notifiche di cancelleria, da effettuarsi a cura della cancelleria, esclusivamente, per via telematica anche nei confronti di soggetti diversi dai difensori.**



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO



Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e che non abbiano provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, possono, per di più, essere eseguite **esclusivamente mediante deposito in cancelleria**.

La legge 2/2009 aveva già costituito in capo agli Ordini e ai collegi professionali l'obbligo di comunicazione degli indirizzi PEC dei propri iscritti al Ministero di Giustizia secondo le indicazioni di cui l'art 8 del decreto 18 luglio 2011 - Specifiche tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il recente provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30-04-2014) all'art. 7 ha statuito, comunque, che il ReGIndE, in un prossimo futuro, non gestirà più informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., qualora questi siano accessibili in via telematica ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, il cui contenuto occorre ai sistemi del dominio Giustizia. Una apposita funzionalità permetterà che da tali registri - tra cui il registro delle imprese, l'indice nazionale delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e il domicilio digitale del cittadino di cui all'art 3-bis del CAD - siano recuperati gli indirizzi di PEC dei professionisti e delle imprese, nonché gli indirizzi dei cittadini censiti.

Tenuto conto che detta funzionalità non sarà disponibile prima dell'avvio dell'obbligatorietà del deposito telematico (30 giugno 2014) e che il censimento della PEC e', comunque, necessario per la ricezione delle comunicazioni telematiche e per il deposito di atti telematici, si chiede ai Presidenti degli Ordini in indirizzo urgente e cortese assicurazione circa l'intervenuta comunicazione al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE) degli indirizzi PEC di tutti i professionisti iscritti. Le modalità sono rinvenibili a questo link del Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia:

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_0&contentId=SPR395

Il singolo professionista, ove non abbia un Ordine professionale o qualora il proprio Ordine o Collegio non vi abbia provveduto ai sensi della legge 2/2009, è tenuto comunque a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al RegIndE, con le modalità descritte nel paragrafo "Registrazione in proprio di un soggetto" rinvenibile a questo ulteriore link del PST:

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_17&contentId=SPR355

Per operare telematicamente, il CT dovrà essere dotato non soltanto di:



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO



- casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- iscrizione dell'indirizzo PEC nel ReGIndE

ma anche di

- dispositivo di firma digitale
- apposito software per la creazione della cosiddetta "busta telematica"

Per l'importanza e l'urgenza si chiede la massima tempestiva diffusione della presente nota e l'assicurazione che i professionisti incaricati dal giudice siano messi in condizione, all'avvio della obbligatorietà, di operare telematicamente.

Molti cordiali saluti

II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Nicola STELLATO

II PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Livia POMODORO